



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"  
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)  
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664  
Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI**

### **NELL'AMBITO DEI PROGETTI**

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO con delibera n. 2 del 4 febbraio 2016**

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275

VISTI l'art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 dell'1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;

### **EMANA**

il seguente regolamento

#### **Art. 1 – Conferimento incarichi personale interno**

1. Il conferimento dell'incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l'incarico possa essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una specifica procedura, ovvero

- a) avviso di selezione necessariamente deve contenere l'oggetto dell'incarico, la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'incarico, criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio),
- b) comparazione dei *curricula*
- c) pubblicità dell'assegnazione.

I criteri di comparazione devono essere coerenti e congrui rispetto all'oggetto dell'incarico:

- Titoli didattici e culturali (numeri di corsi di aggiornamento, titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso);
- Titoli di studio (votazione laurea, numeri corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea)
- Attività professionale (esperienze già acquisite nell'area richiesta accertate e valutabili, numero di collaborazione con l'università, associazioni professionali, corsi in qualità di formatore)
- Conoscenza di elementi di informatica utili all'espletamento della funzione richiesta.

A ciascun criterio deve essere attribuito un punteggio. La selezione del personale è effettuata dal dirigente mediante la comparazione dei *curricula* pervenuti. A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell'Albo. L'incarico verrà affidato tramite il provvedimento del Dirigente. Dovranno essere adempiuti gli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione scolastica potrà rivolgersi al personale esterno ovvero personale in servizio presso altri istituti scolastici o soggetti esterni al Comparto Scuola, lavoratori autonomi o dipendenti.

**Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione art 40 DM n. 44/2001**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica educativa annuale, al fine di rispondere a particolari e motivate esigenze didattiche, educative o formative deliberate nel PTOF.

**Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni. Il PTOF sarà reso pubblico all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

**Art. 4 – Determinazione del compenso orario**

1. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

2. Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito in non più di Euro 50,00 (lorde stato) sulla base di quanto previsto dalle tabelle di all'allegato 5 del CCNL del 29/11/2007.

3. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto (a forfait e non a tabella oraria)

**Art. 5 – Individuazione dei contraenti**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base dei seguenti titoli:

- a) curriculum complessivo del candidato;
- b) contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- c) pubblicazione e altri titoli.

2. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- a) Economicità
- b) Continuità
- c) Livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;
- d) Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- e) Eventuali precedenti esperienze didattiche o di servizio

**Art. 6 – Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) gli obiettivi generali da perseguire;
- c) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se richiesta, e l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici/servizi in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento potranno configurarsi come prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ovvero come prestazione intellettuale occasionale e saranno assoggettati ai corrispondenti regimi fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti, valutata la loro specificità dagli organi competenti, di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore al triennio (secondo normativa vigente appalti pubblici)

7. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro digitale degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

8. L'Istituto ha l'obbligo di adempiere alla pubblicazione dei medesimi nelle sezioni apposite ALBO ed Amministrazione Trasparente.

#### **Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### **Art. 8– Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto in data 05/02/2016.

Pubblicato all'Albo in data 06/02/2016.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nicoletta Ferrari